



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29 del 21/05/2020

Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **14:30**, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, tramite collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge n. 27 del 4 aprile 2020 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **24** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **24** del **21/05/2020**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Gurioli – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Ciraulo Franco, Abagnato Samuele, Seta Erika.

Risultano presenti gli Assessori: Masetti Massimo, Lollini Alessia, Pinelli Simona, Bevacqua Concetta, Negroni Barbara, Nanni Paolo, Ruggeri Matteo.

Successivamente il Presidente del Consiglio del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i

Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	ABAGNATO SAMUELE	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	RATTI IRENE	Presente
CASONI CHIARA	Presente	AGOSTINELLI FABRIZIO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	SETA ERIKA	Presente
DURANTE MARIO	Presente	PEDICA MIRKO	Presente
CIRAULO FRANCO	Presente	LA MORGIA UMBERTO	Presente
PERI LORENA	Presente	DORIA ANDREA	Presente
FRASCAROLI TAMARA	Presente	DALBONI GABRIELE	Presente
BONIFAZI GIULIO ALBERTO	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
MOROTTI ALICE	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
TRITTONI GABRIELLA	Presente	CAPPELLINI PIETRO	Presente
MELI GIULIA	Presente	BAGLIERI GIOVANNI	Presente
ATTANASIO MARIA	Presente		

PRESENTI N. 25

ASSENTI N. 0

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio previsionale per il triennio 2020 – 2022”:

Richiamati, in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019:

- comma 738, che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, componenti IMU e TASI, mantenendo invece in essere la componente tassa sui rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 che ha statuito che l'imposta municipale propria (IMU) sia organicamente ora disciplinata ex novo dalla stessa legge 160/2019, sulla base dei commi da 739 a 783;
- comma 780, che ha espressamente abrogato le norme relative all'IMU presenti in specifiche previgenti disposizioni o comunque incompatibili con la nuova organizzazione normativa introdotta dalla stessa Legge 160/2019, e specificamente quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito IUC di cui alla legge 147 del 2013, confermando invece quelle riguardanti la TARI;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, altresì, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, oltre a prevedere, al comma 749, specifica detrazione pari a 200 euro annui;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visti, altresì, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- comma 756 che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e Finanze che dovrà essere adottato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge 160/2019, indirettamente confermando per l'anno corrente ampia autonomia nella determinazione delle aliquote;
- comma 757 che prevede che, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- comma 758 e 759 nei quali sono indicate tutte le fattispecie esenti;
- comma 760 che stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75 per cento;

Considerato che il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso sarà vincolante redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Vista la circolare 1/DF del Ministero delle Economie e Finanze del 18 marzo 2020, prot.6867 che chiarisce che:

"a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI ormai non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della legge n. 147 del 2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale, secondo le regole ordinarie";

Considerato, inoltre, che, ai sensi di quanto stabilito dall'ultima parte del comma 767 della citata legge n. 160/2019 in caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre 2020 si applicano le aliquote, detrazioni e regolamenti IMU vigenti nel Comune per l'anno precedente;

Dato atto che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa, in un corpo organico ben concepito e sistematico;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 91/2019 con la quale sono state definite le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020, sulla base delle disposizioni della precedente normativa in materia di IMU;
- n. 90/2019 con le quali sono state definite le aliquote TASI per l'anno 2020, sulla base delle precedenti disposizioni normative in vigore a quella data;

Ritenuta la necessità, stante l'abolizione dell'imposta unica comunale e l'introduzione di un nuovo regime di prelievo IMU, decorrente dal 1° gennaio 2020, di adottare specifica nuova deliberazione di determinazione delle aliquote e detrazioni da applicare per la riscossione della nuova IMU nell'anno corrente;

Preso atto dell'andamento tendenziale delle riscossioni IMU e TASI del 2019 e ritenuto che si possa al momento supporre una sostanziale invarianza del gettito potenziale;

Rammentato che il Servizio Economico Finanziario ha, comunque, iscritto apposita posta cautelativa a fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), così da rafforzare l'attendibilità della stessa previsione;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra indicato, procedere a deliberare le aliquote per la riscossione dell'IMU 2020 in continuità con le misure già in vigore nell'anno 2019 per IMU e TASI;

Ribadito che la legge 160/2019 ha abrogato l'imposta unica comunale e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e che le fattispecie assoggettate nel 2019 ad applicazione della TASI sono ora ricomprese nelle fattispecie soggette alla nuova IMU;

Tutto ciò premesso, valutato e considerato;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della citata legge 296/2006, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto, altresì, l'articolo 107 del DL 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha previsto lo spostamento al 31 luglio 2020 del termine per l'adozione del bilancio di previsione 2020;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14/11/2019 è stato approvato lo schema di DUP 2019 – 2024 Approvazione Nota di Aggiornamento per il triennio 2020 – 2022;
- con propria deliberazione n. 93 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2024. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2020 – 2022;

- con propria deliberazione n. 94 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020;

Su proposta della Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 18 maggio 2020;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Dato atto che in data 15 maggio 2020 è stato acquisito agli atti il parere obbligatorio espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239, comma 1 lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

L'illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Dalboni (Lega Salvini Premier); Consigliera Seta (Centrodestra per Casalecchio); Assessore Bevacqua;

Le seguenti dichiarazioni di voto:

- Consigliere Bonifazi (P.D.): evidenzia che il Comune ha mantenuto le aliquote precedenti e le agevolazioni per le locazioni a canone concordato e anticipa il voto favorevole del Gruppo consiliare di appartenenza;

- Consigliere Baglieri (P.D.): anticipa l'astensione dal voto del Gruppo consiliare di appartenenza;

- Consigliere Pedica (Centrodestra per Casalecchio): preso atto che le aliquote proposte sono prossime al massimo e pertanto troppo alte, anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare di appartenenza;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 25

Votanti: 21

Favorevoli: 16 (Gruppi P.D., E'Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)

Contrari: 5 (Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Lega Salvini Premier)

Astenuti: 4 (Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno)

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e ss.mm.ii., per la determinazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU), tributo riformato e disciplinato con le disposizioni dei commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
2. di dare atto che la deliberazione delle aliquote, successiva all'approvazione del Bilancio di previsione 2020 si rende necessaria in relazione alla riforma integrale del tributo IMU;
3. di dare atto che, peraltro, si ritiene di conseguire i risultati di gettito previsionale iscritto a bilancio con la conferma delle misure di aliquote già in vigore nell'anno 2019, garantendo quindi una continuità sostanziale;
4. di definire, per quanto in premessa evidenziato e considerato, le aliquote per la riscossione dell'IMU 2020, tenendo conto dei vincoli indicati dalla Legge 160/2019, come di seguito indicato:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2020

ALIQUOTA BASE (ORDINARIA) 1,06%

L'aliquota ordinaria trova applicazione in ogni caso e fattispecie non riconducibile ai casi di aliquota agevolata elencati di seguito. L'elencazione che segue, relativa ad aliquote inferiori alla misura massima, è da intendersi esaustiva e non suscettibile di estensione a casi simili o non espressamente contemplati e disciplinati.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE – solo su case di lusso (A1 – A8 – A9) - 0,6%

E' stabilita nella misura massima consentita dalla legge l'aliquota IMU applicabile alle case cd. di lusso.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 e A9) - 200 EURO - misura di legge

Aliquote agevolate IMU 2020 (entro i limiti ammessi dalla legge)

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

Sono assoggettate all'aliquota 0,86%.

E' riservata alle UIU ad uso abitativo (pertanto solo categoria A diversa da A10) e relative pertinenze (C2, C6 o C7) interamente concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ed esclusivamente per il caso di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998, in favore di :

- a) persone fisiche che le utilizzino come propria abitazione principale (dimora abituale e contestuale residenza anagrafica);
- b) studenti universitari, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post-laurea presso l'Università agli Studi di Bologna;
- c) lavoratori, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa a Casalecchio di Reno oppure in altro Comune della Provincia di Bologna, in modo che il luogo di lavoro risulti più vicino alla abitazione a Casalecchio di Reno rispetto alla sede della residenza anagrafica o sia dimostrabile il migliore e più agevole collegamento fra l'abitazione in Casalecchio ed il luogo di lavoro rispetto che al luogo di residenza.

Il riconoscimento dell'aliquota agevolata è subordinato alla verifica delle condizioni minime sopra descritte, relative allo status dell'inquilino, e all'eventuale ulteriore accertamento, con qualsiasi mezzo eseguito, che risultasse necessario per verificare il rispetto delle predette condizioni. In assenza dei predetti requisiti il proprietario sarà chiamato a corrispondere la differenza di imposta (ad aliquota base-ordinaria) con applicazione delle sanzioni ed interessi, se ed in quanto dovuti, e fatta salva, comunque, la facoltà di ravvedersi operosamente.

TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

A norma di quanto stabilito dall'art. 1 comma 758 della legge 160 del 2019 i terreni agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in qualunque parte del Comune situati, sono esenti.

Tutti gli altri terreni agricoli (non a conduzione diretta da parte di coltivatore agricolo o imprenditore agricolo professionale) dovranno invece scontare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria 1,06%.

BENI STRUMENTALI D'AZIENDA POSSEDUTI E UTILIZZATI DIRETTAMENTE DA AZIENDE IN CRISI

L'aliquota IMU è ridotta allo 0,76%.

L'agevolazione di aliquota è applicabile alle U.I.U., iscritte con categoria catastale A10, B, C (esclusi C2 e C6), D, possedute quali beni strumentali possedute e direttamente utilizzate da aziende (soggetto passivo IMU) solo nel caso in cui la stessa azienda nel corso dell'anno 2019 abbia usufruito degli ammortizzatori sociali (qualsiasi forma ammessa dalla legge) previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n° 148 e non abbia ridotto, nel corso dello stesso anno, il personale;

IMMOBILI MERCE (già soggetti nel 2019 a TASI)

- Aliquota 0,25% immobili merce , costruiti per la vendita ed invenduti

Sussiste tale qualità quando la ditta costruttrice ha terminato i lavori di edificazione, ha proceduto all'accatastamento dei beni e mantiene il possesso degli stessi, senza alcun trasferimento di titolarità o altro atto idoneo a trasferire la soggettività passiva, nello stato di invenduto, potendosi ricavare dalle scritture contabili che tale era la destinazione dei beni stessi. L'interessato deve presentare apposita dichiarazione.

FABBRICATO RURALI STRUMENTALI (già soggetti nel 2019 a TASI)

Aliquota 0,1 %

CASI PARTICOLARI DI USO GRATUITO A PARENTE.

Ferma restando l'autonoma applicabilità della riduzione del 50% della base imponibile stabilita dal comma 747 lettera c) della legge 160/2019, alle condizioni specifiche stabilite dalla norma richiamata, alcuni casi di uso gratuito vengono beneficiati con l'applicazione (in aggiunta) di un'aliquota agevolata 0,86%, alle condizioni di seguito specificate:

L'aliquota ordinaria da applicare nel caso di uso gratuito a familiare entro il primo grado è l'aliquota ordinaria 1,06%.

L'aliquota si riduce nelle misure e nei casi particolari di seguito descritti e solo alle condizioni tassativamente indicate:

- aliquota 0,86% solo per i seguenti tre casi:

a. U.I.U. e relativa pertinenza che sia l'unica proprietà immobiliare del soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale che generi soggettività passiva) che sia residente a Casalecchio di Reno in altro appartamento locato qualora l'unica proprietà sia

concessa in uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo, in linea retta e collaterale, ivi residente anagraficamente;

b. Uso gratuito con scambio fra parenti in linea retta di primo grado dell'appartamento di proprietà (e relativa pertinenza), anche se uno dei due immobili abitativi oggetto dello scambio è situato in altro Comune. In questo caso la misura di eccezione rispetto all'aliquota ordinaria si giustifica nella volontà di salvaguardare situazioni nelle quali speciali esigenze familiari abbiano reso necessario lo scambio in case di residenza. La circostanza si verifica quando ad esempio e tipicamente il genitore anziano si ritira a vivere nella casa (più piccola) di proprietà del figlio ed il figlio abbia l'uso gratuito della casa di proprietà del genitore.

L'applicazione dell'aliquota massima in questo caso apparirebbe eccessivamente onerosa e non riconducibile tanto ad un prelievo connesso a pluriproprietà, quanto piuttosto a circostanze speciali del vivere comune. Questa agevolazione è consentita anche qualora il proprietario o entrambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri beni immobili ed è ammessa anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota;

c. appartamento e relative pertinenze concesse in uso gratuito a familiare entro il primo grado (genitore o figlio) portatore di disabilità fisica o psichica grave - attestata da invalidità nel grado 100% dalle autorità previdenziali o sanitarie - che vi risieda anagraficamente. L'agevolazione spetta al proprietario indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

ALIQUTA RIDOTTA PER ALCUNE FATTISPECIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Al fine di tutelare alcune tipologie di contratti di locazione previste dalla legge o definite anche in funzione di accordi dei quali è parte il Comune, destinati alla locazione per le fasce più deboli, nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 754 dell'art. 1 della legge 160/2019, il quale prevede che l'aliquota di base è pari allo 0,86% ma il Comune può aumentarla fino al valore 1,06% oppure diminuirla fino all'azzeramento, si stabiliscono alcuni casi di aliquote agevolate:

- Aliquota 0,45% per le U.I.U. accatastate in categoria A (diversa da A10) oppure in categoria C2, C6 o C7, di proprietà di soggetto giuridico titolare di contratto, redatto con il Comune di Casalecchio di Reno, per la locazione di alloggi a prezzo calmierato in forza dell'accordo di programma per l'area ex Volpe. Il riconoscimento dell'agevolazione spetta al soggetto attuatore dell'intervento edilizio per la costruzione di 115 immobili destinati alla locazione trentennale, alle condizioni di prezzo calmierato indicate dal Comune. Questa misura rispecchia la tutela di salvaguardia delle misure di canone calmierato frutto dell'accordo di programma e la volontà di salvaguardare il sinallagma contrattuale trasfuso nel citato accordo di programma ed il piano economico finanziario posto a base dell'accordo stesso.

- NEGOZI del cd. "commercio di vicinato"

Aliquota 0,96% per tutte le U.I.U. accatastate nella categoria C1 presenti sul territorio comunale (se effettivamente utilizzate) ad eccezione dei C1 collocati nelle aree dei grandi centri commerciali che restano assoggettati all'aliquota ordinaria. Pertanto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata 0,96% il contribuente interessato dovrà accertarsi della sussistenza di due requisiti:

a) che il C1 interessato sia effettivamente utilizzato (per il periodo di non utilizzo si applicherà l'aliquota ordinaria 1,06%);

b) che il C1 non sia incluso in nessuno dei mappali di seguito elencati (elenco dei mappali relativi alla delimitazione dell'area dei grandi centri commerciali, all'interno dei quali il C1 vedrà applicata l'aliquota 1,06% indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno utilizzato):

foglio 1 mappale 442
foglio 1 mappale 535
foglio 1 mappale 590
foglio 1 mappale 630
foglio 3 mappale 646
foglio 4 mappale 55
foglio 4 mappale 993
foglio 4 mappale 1049
foglio 4 mappale 1074.

Resta inteso che l'applicazione dell'aliquota agevolata, legata all'effettivo utilizzo del C1 per l'esercizio del commercio cd. di vicinato, avrà luogo con applicazione dei criteri IMU di calcolo in funzione dei mesi di possesso/utilizzo e della percentuale di possesso. Sono ammessi al beneficio dell'aliquota ridotta sia i soggetti passivi diretti utilizzatori del bene sia anche i possessori soggetti passivi che locano o concedono in uso gratuito l'unità immobiliare accatastata in C1.

La misura selettiva limita l'applicazione dell'aliquota agevolata ai soli negozi di vicinato intendendo con questo l'amministrazione adottare una misura di tutela del commercio di vicinato mediante salvaguardia fiscale dei negozi non inclusi nell'area dei grandi centri commerciali (nei quali l'attrattiva commerciale e la presenza di clienti è notoriamente maggiore).

- BENI DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE ADOPERA

Aliquota 0,46% per gli immobili di proprietà della società patrimoniale a totale partecipazione comunale, *in house* soggetta a controllo analogo, in considerazione della circostanza che i beni sono posseduti quali beni strumentali ed essenziali per l'esercizio di attività di generale utilità e dunque senza finalità lucrative.

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE

Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (in quanto definite in misura inferiore al valore ordinario stabilito) indicate nel presente atto il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita domanda su conforme modello predisposto d'ufficio entro e non oltre il 31 dicembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio. Non deve essere presentata alcuna nuova dichiarazione nel caso in cui le circostanze che danno diritto all'agevolazione siano già state dichiarate con riferimento all'anno 2019 e non siano cambiati i presupposti o le condizioni.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopra indicata è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio.

Non deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, né la denuncia su modello ministeriale, se nell'anno 2019 o in anno antecedente la circostanza è già stata dichiarata e le condizioni non sono cambiate.

5. di dare atto che la presente deliberazione esplica effetti a far data dal 1° gennaio 2020;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, al fine di procedere nei termini con gli atti conseguenti e di dare pronta attuazione a quanto stabilito, con separata votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 16 (Gruppi P.D., E'Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari: 5 (Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Lega Salvini Premier)
Astenuti: 4 (Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno)
il Consiglio

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio
Andrea Gurioli

Il Segretario Generale
Raffaella Galliani



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Proposta N. 2020 / 273
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

**IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
BATTISTINI FABIANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Proposta N. 2020 / 273
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020. APPROVAZIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Servizio finanziario
BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 21/05/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 29/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 29/05/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)